



**SINDACATO PROFESSIONALE
HUMAN CARING SANITA'
SHC OSS
Cf 97825410018
shc.nazionale@pec.it
shc.nazionale@libero.it**

6 giugno 2026

**Alla Cortese Attenzione della Cooperativa l'Altra
Idea Comunità La Fenice
amministrazione@pec.laltraidea.it**

Oggetto: impiego degli Operatori Socio Sanitari nella gestione della terapia farmacologica

La scrivente Organizzazione Sindacale SHC, a seguito delle segnalazioni ricevute dai lavoratori operanti presso la Comunità La Fenice, ritiene doveroso richiamare l'attenzione della Cooperativa su una situazione che presenta profili di particolare gravità sotto il profilo normativo, professionale, assicurativo e della sicurezza degli assistiti.

Dalle informazioni raccolte emerge che agli Operatori Socio Sanitari vengono abitualmente richieste attività consistenti nell'apertura dei blister terapeutici, nella preparazione dei farmaci prescritti, nella predisposizione delle terapie individuali, nella somministrazione di farmaci per via orale, nella gestione di terapie in gocce, nella somministrazione di eparina e nell'esecuzione di ulteriori trattamenti farmacologici agli ospiti della struttura.

Tali attività non trovano fondamento nel profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che individua nell'OSS una figura di supporto e collaborazione all'assistenza, riconoscendogli esclusivamente l'aiuto alla corretta assunzione dei farmaci prescritti e non la preparazione, la gestione o la somministrazione della terapia farmacologica.

In merito, il Ministero della Salute ha più volte precisato che la somministrazione dei farmaci non rientra tra le competenze attribuite all'OSS e che tale attività appartiene alle professioni sanitarie abilitate, dotate delle necessarie competenze cliniche, delle responsabilità professionali e delle tutele previste dall'ordinamento.

L'attività di predisposizione delle terapie, la verifica delle prescrizioni, la gestione dei dosaggi, la somministrazione di farmaci, compresa l'eparina, nonché ogni altra operazione che comporti valutazioni sanitarie o assunzione di responsabilità sull'atto terapeutico, eccede chiaramente le attribuzioni previste per l'Operatore Socio Sanitario e comporta profili di responsabilità che la normativa vigente riserva ad altre figure professionali.

Particolarmente preoccupante appare il coinvolgimento degli OSS in attività terapeutiche che richiedono specifiche competenze tecniche, monitoraggio clinico e capacità di valutazione delle condizioni dell'assistito, elementi incompatibili con il percorso formativo e con il profilo professionale della categoria.

Si evidenzia inoltre che il quadro normativo vigente in materia di responsabilità professionale sanitaria conferma ulteriormente l'estraneità dell'OSS rispetto agli atti di natura sanitaria e terapeutica.



La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco) disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo specifici obblighi assicurativi correlati all'esercizio di attività sanitarie. Il successivo DPCM 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 10 della medesima legge, definisce i requisiti minimi delle coperture assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

L'Operatore Socio Sanitario non risulta ricompreso tra i professionisti sanitari destinatari delle disposizioni relative al rischio professionale sanitario derivante dall'esercizio di attività cliniche e terapeutiche. Tale circostanza evidenzia come l'ordinamento non attribuisca all'OSS competenze autonome in materia di trattamento farmacologico e come l'eventuale assegnazione di tali mansioni esponga il lavoratore a responsabilità non coerenti con la qualifica posseduta e prive dei necessari riferimenti professionali e assicurativi.

Nessuna esigenza organizzativa, carenza di personale o scelta gestionale può giustificare l'attribuzione agli Operatori Socio Sanitari di attività eccedenti il profilo professionale definito dalla normativa nazionale, né trasferire sugli stessi responsabilità proprie di altre professioni.

Per tali ragioni SHC chiede l'immediata verifica delle procedure operative adottate all'interno della Comunità La Fenice e la cessazione di ogni prassi che comporti l'affidamento agli Operatori Socio Sanitari di attività inerenti la preparazione, la gestione e la somministrazione della terapia farmacologica.

Si richiede un riscontro scritto alla presente entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta, ovvero qualora non vengano adottate adeguate misure correttive, la scrivente Organizzazione Sindacale provvederà a interessare gli organi e le autorità competenti per l'accertamento delle eventuali responsabilità e per la tutela degli Operatori Socio Sanitari coinvolti, riservandosi ogni ulteriore iniziativa sindacale, amministrativa e legale ritenuta opportuna a salvaguardia dei lavoratori e della sicurezza delle persone assistite.

Distinti saluti.

La Segreteria Regionale SHC
Angelo Minghetti

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93)

